

**ACCORDO DI PROGRAMMA  
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2015-2017  
DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI CREMONA**

Tra i Comuni di

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Acquanegra Cremonese           | 25. Isola Dovarese          |
| 2. Annicco                        | 26. Malagnino               |
| 3. Azzanello                      | 27. Olmeneta                |
| 4. Bonemerse                      | 28. Ostiano                 |
| 5. Bordolano                      | 29. Paderno Ponchielli      |
| 6. Cappella Cantone               | 30. Persico Dosimo          |
| 7. Cappella de' Picenardi         | 31. Pescarolo ed Uniti      |
| 8. Casalbuttano ed Uniti          | 32. Pessina Cremonese       |
| 9. Casalmorano                    | 33. Pieve d'Olmi            |
| 10. Castelveverde                 | 34. Pieve San Giacomo       |
| 11. Castelvisconti                | 35. Pizzighettone           |
| 12. Cella Dati                    | 36. Pozzaglio ed Uniti      |
| 13. Cicognolo                     | 37. Robecco d'Oglio         |
| 14. Corte de' Cortesi con Cignone | 38. San Bassano             |
| 15. Corte de' Frati               | 39. San Daniele Po          |
| 16. Cremona                       | 40. Scandolara Ripa d'Oglio |
| 17. Crotta d'Adda                 | 41. Sesto ed Uniti          |
| 18. Derovere                      | 42. Soresina                |
| 19. Formigara                     | 43. Sospiro                 |
| 20. Gabbioneta Binanuova          | 44. Spinadesco              |
| 21. Gadesco Pieve Delmona         | 45. Stagno Lombardo         |
| 22. Gerre de' Caprioli            | 46. Vescovato               |
| 23. Grontardo                     | 47. Volongo                 |
| 24. Grumello Cremonese ed Uniti   |                             |

e

- l'Azienda Sanitaria Locale di Cremona
- la Provincia di Cremona

Premesso

- che l'art. 6 della Legge 328/2000 stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che i medesimi enti locali concorrono alla programmazione regionale adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini secondo le modalità stabilite dalla L. 8 Giugno 1990 n. 142 (ora Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000)
- che l'art. 19 della Legge 328/2000 statuisce che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le A.S.L., provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, a definire il Piano di Zona;
- che l'art. 18 della Legge Regionale 3/2008 definisce come il Piano di Zona sia lo strumento di programmazione in ambito locale della rete dell'offerta sociale, in integrazione con la rete dell'offerta sociosanitaria, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa;
- che il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni stessi con il consenso degli altri soggetti attivi nella progettazione possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, alle risorse da attivare ed all'organizzazione dei servizi;
- che Regione Lombardia, con DGR n. X/2941 del 19 dicembre 2014, ha approvato il documento "Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la Comunità - Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017"
- che la DGR n. IX/12884 del 28 dicembre 2011 ha fornito indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e

interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali, confermando il ruolo attivo del terzo settore nella fase di costruzione della rete dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, in continuità con quanto espresso con la DGR n. VIII/7797 del 30 luglio 2008 che prevedeva la costituzione di tavoli locali di consultazione degli ambiti territoriali di competenza dei piani di zona;

- che Legge Regionale n.2 del 24 febbraio 2012 - Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) afferma che: *“L’ambito territoriale di riferimento per il piano di zona costituisce, di norma, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei comuni, delle funzioni in materia di servizi sociali”*.
- che l’Azienda Sanitaria Locale ha espresso l’intesa rispetto ai contenuti del Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale di Cremona;
- l’Amministrazione Provinciale di Cremona intende concorrere alla programmazione sociale distrettuale.

si pattuisce quanto segue.

<b>TITOLO I</b> <b>PARTE GENERALE</b>
--

#### **Articolo 1 – Premesse**

1.1 Le premesse formano parte integrante il presente Accordo di programma.

#### **Articolo 2 – Oggetto e finalità**

2.1 L’accordo di programma è lo strumento con il quale le diverse amministrazioni interessate all’attuazione del Piano coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

2.2. Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione, nell’Ambito distrettuale di Cremona, del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali come espressi nel Piano di Zona 2015-2017, che è parte integrante dell’Accordo stesso, secondo i principi e gli obiettivi in esso descritti.

2.3. La programmazione degli interventi previsti dal Piano di Zona 2015-2017 è volta al raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge regionale 3/2008 e alle linee di indirizzo di cui alla DGR n. X/2941 del 19 dicembre 2014, “Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la Comunità - Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017”. In particolare, il presente Accordo persegue le seguenti finalità:

- assicurare continuità e omogeneità negli interventi previsti dal Piano di Zona
- garantire la destinazione delle risorse attribuite dal Fondo Nazionale Politiche Sociali e dal Fondo Sociale Regionale secondo le priorità e le aree di intervento indicate dal Piano di Zona e dai relativi Piani Operativi annuali
- perseguire modalità di programmazione integrata degli interventi da parte dei Comuni dell’Ambito, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 3/2008, anche tramite la promozione di forme di programmazione e gestione associata delle risorse e dei servizi
- promuovere modalità di programmazione sociale partecipata da parte dei soggetti aderenti e del terzo settore in particolare, anche tramite forme di co-progettazione dei servizi
- promuovere l’integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e sociosanitaria in ambito distrettuale, con il sistema della sanità, dell’istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa.
- realizzare modalità organizzative e gestionali il più possibile uniformi e integrate a livello di ambito distrettuale.

### **Articolo 3 - Gli Enti firmatari**

3.1 I soggetti firmatari dell'accordo di programma sono i comuni di Acquanegra Cremonese, Annico, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Cremona, Crotta d'Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Vescovato, Volongo, l'Azienda Sanitaria Locale di Cremona e la Provincia di Cremona.

3.2. I Comuni sottoscrittori si impegnano a partecipare alle attività connesse all'attuazione del presente Accordo ed in particolare si impegnano a garantire le quote di compartecipazione definite dall'Assemblea dei Sindaci per le attività di attuazione del Piano di Zona.

### **Articolo 4 - Gli Enti Aderenti**

4.1. Gli enti firmatari del presente accordo, come espresso dall'art. 1 della L. 328/2000 e dall'art. 3 della L.R. 3/2008, riconoscono il ruolo attivo nella programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali da parte degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

4.2. Pertanto i soggetti di cui all'art. 1 della L. 328/00 e di cui all'art. 3 della L.R. 3/2008 potranno esprimere la loro adesione al presente accordo di programma e partecipare, nelle forme stabilite, al raggiungimento degli obiettivi previsti. I soggetti che hanno manifestato la propria adesione potranno comporre l'Assemblea degli Aderenti di cui all'art. 8 e potranno partecipare alle designazione dei componenti dell'Ufficio di Piano di cui all'art. 9.

4.3. Gli Enti firmatari promuovono anche l'adesione all'Accordo di Programma da parte di altri Enti locali non territoriali, di Sedi periferiche dell'Amministrazione Centrale, di altri soggetti portatori di interesse.

## **TITOLO II**

### **IL MODELLO DI GOVERNANCE E GLI ORGANISMI DELLA PROGRAMMAZIONE**

### **Articolo 5 – Gli attori del sistema di programmazione**

5.1 L'esecuzione del presente accordo prevede, in continuità con l'esperienza maturata nel triennio precedente ed in conformità con le disposizioni regionali, il ruolo attivo e l'azione congiunta dei seguenti organismi:

- dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci di cui al successivo art. 6
- del Comitato Esecutivo dei Sindaci di cui al successivo art. 7
- dell'Assemblea degli Aderenti di cui al successivo art. 8
- dell'Ufficio di Piano allargato di cui al successivo art. 9
- dei Coordinamenti di Sub-Ambito, di cui al successivo art. 10
- l'Ente Capofila dell'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona di cui al successivo art. 11
- dell'Azienda Sociale del Cremonese, Azienda Speciale Consortile dell'Ambito Distrettuale di Cremona, di cui al successivo art. 12.

5.2. L'Ambito Distrettuale, inoltre, partecipa alla Cabina di Regia per l'integrazione socio-sanitaria, di cui al successivo art. 13.

### **Articolo 6 - L'Assemblea Distrettuale dei Sindaci**

6.1 L'Assemblea Distrettuale dei Sindaci è l'organismo di rappresentanza politica del Piano di Zona dell'ambito territoriale di Cremona ed è costituita da tutti i Sindaci dei Comuni dell'Ambito o loro delegati. E' il luogo strategico di indirizzo delle politiche sociali distrettuali, di programmazione e valutazione di impatto delle stesse. La L.R. 3/2008 ha aggiunto ai compiti propri dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci, previsti dall'art. 6 della L.R. 31/97 (formulazione di pareri e proposte sulle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi sociosanitari e

formulazione di parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie), la diretta competenza circa l'approvazione del Piano di Zona.

6.2. Sono compiti dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci:

- l'approvazione dell'Accordo di Programma, del documento di Piano e dei relativi Piani operativi e di indirizzo annuali e della relativa attività di monitoraggio e consuntivazione
- la deliberazione in merito all'allocazione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Sociale regionale e di ulteriori risorse di regionali, nazionali, europee, delle quote autonome conferite dai Comuni per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona
- la determinazione di eventuali livelli di assistenza ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in vigore
- la definizione di indirizzi in merito alle modalità di accesso ai servizi e alle forme di rapporto con i soggetti gestori delle unità di offerta sociale, in base alle norme nazionali e regionali
- la definizione di indirizzi e scelte per l'accesso prioritario alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, in base alle normative regionali e nazionali, anche valutando forme di intervento di emergenza e pronto intervento
- la proposta di regolamenti per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario
- la designazione di componenti del Comitato Esecutivo dei Sindaci, in modo che esso sia rappresentativo dei Comuni e Unioni di Comuni del territorio e delle convenzioni per la gestione associata della Funzione.
- La proposta e l'approvazione, in base alle indicazioni dei singoli Comuni interessati, di composizione dei Sub-Ambiti territoriali.

6.3. L'Assemblea elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente, in conformità a al Regolamento di funzionamento di cui alla deliberazione ASL n. 711 del 29.12.2011.

6.4. All'Assemblea distrettuale dei Sindaci sono invitati a partecipare, in qualità di sottoscrittori dell'Accordo di Programma, l'Azienda Sanitaria Locale di Cremona e l'Amministrazione Provinciale di Cremona.

6.5. Il funzionamento dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci avverrà in conformità a quanto previsto dal "Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di supporto alla Conferenza dei Sindaci e alla Assemblea di Distretto" approvato con deliberazione A.S.L. n. 711 del 29.12.2011.

### **Articolo 7 - Il Comitato Esecutivo dei Sindaci**

7.1. Il Comitato Esecutivo dei Sindaci è l'organismo di coordinamento politico-istituzionale del sistema integrato dei servizi. E' composto da un massimo di due Sindaci (o loro delegati) per ogni Sub-ambito territoriale, nominati dall'Assemblea dei Sindaci. E' presieduto da uno dei componenti nominato dall'Assemblea. Il ruolo di membro del Comitato Esecutivo è personale e non delegabile, ed è legato al mantenimento della carica di amministratore presso il Comune rappresentato.

7.2. Il Comitato Esecutivo dei Sindaci ha il compito di

- Preparare i lavori dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci.
- Implementare e sovrintendere all'attuazione degli indirizzi politici espressi dal Piano di Zona e dall'Assemblea dei Sindaci
- Verificare costantemente lo stato di raggiungimento degli obiettivi di Piano;
- Sovrintendere ai lavori dell'Ufficio di Piano
- Mantenere i rapporti tra Assemblea dei Sindaci e Azienda Sociale Cremonese
- Sovrintendere e promuovere le forme di coordinamento dei Sub-Ambiti, garantendo forme di ascolto e collaborazione con le esigenze degli stessi
- Promuovere, coordinare e governare i processi di integrazione e collaborazione tra i vari soggetti sottoscrittori e aderenti al Piano di Zona, anche attivando spazi di confronto con i soggetti portatori di interesse e rappresentativi della comunità territoriale.
- Garantire e promuovere un costante confronto con le rappresentanze delle parti sociali ed in particolare con organizzazioni sindacali, Forum dell'Associazionismo e del Terzo Settore
- Promuovere processi di integrazione tra policy territoriali di interesse per la programmazione del welfare locale
- Coordinare i momenti di confronto e i rapporti tra Assemblea dei Sindaci e Ufficio di Piano

- Coordinare i momenti di confronto e i rapporti tra Assemblea dei Sindaci e Azienda Sociale Cremonese

7.3. In casi di urgenza, il Comitato può assumere decisioni di indirizzo istituzionale in merito alla programmazione distrettuale, salvo ratifica alla prima Assemblea dei Sindaci.

7.4. Alle adunanze del Comitato Esecutivo dei Sindaci sono invitati a partecipare il Coordinatore dell'Ufficio di Piano (o suo delegato) e il Presidente e Direttore dell'Azienda Sociale Cremonese (o loro delegati) e, per le materie per cui è necessaria l'integrazione tra politiche sociali ed altre politiche territoriali di specifica competenza (politiche per il lavoro, integrazione scolastica per studenti disabili, formazione, istruzione ed orientamento), il Presidente della Provincia o suo delegato.

7.5. Per il suo funzionamento, il Comitato Esecutivo si potrà avvalere della collaborazione del Gruppo Tecnico di Supporto previsto in seno all'Ufficio di Piano.

7.6. Nel corso della validità del presente accordo l'Assemblea dei Sindaci effettuerà una verifica in merito alla rappresentatività della composizione del Comitato Esecutivo dei Sindaci rispetto ai processi di aggregazione della "funzione sociali associate" ai sensi dell'art. 19 del D.L. 95/2012 (convertito con Legge 135/2012). In ogni caso, la composizione del Comitato Esecutivo dovrà essere rappresentativa delle Unioni e Convenzioni che si andranno costituendo nel territorio.

### **Articolo 8 - L'Assemblea degli Aderenti all'Accordo di Programma**

8.1. L'Assemblea degli Aderenti è un organismo consultivo e di partecipazione. E' costituita dai rappresentanti legali (o loro delegati) di tutti i soggetti che hanno aderito all'Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 4.

8.2. L'Assemblea degli Aderenti svolge le seguenti funzioni:

- partecipazione all'indirizzo strategico della programmazione distrettuale da parte di soggetti portatori di interessi nell'ambito del welfare locale
- promozione dell'integrazione tra vari interventi e progetti attivi nel territorio.

8.3. La prima seduta dell'Assemblea degli Aderenti è convocata dall'Ente Capofila del presente Accordo di Programma. In tale prima seduta, l'Assemblea eleggerà tra i suoi membri un Coordinatore, che assumerà la presidenza dell'assemblea e ne garantirà le successive convocazioni. Il Coordinatore è invitato a partecipare ai lavori dell'Ufficio di Piano.

8.4. L'Assemblea funziona tramite incontri plenari (almeno una volta all'anno) e può promuovere laboratori di partecipazione, ai sensi dell'art. 17, per elaborare questioni da porre all'evidenza dell'Assemblea dei Sindaci o del Comitato Esecutivo. Il Gruppo Tecnico di Piano, di cui all'art. 9 (punto 9.8), garantirà il supporto operativo al funzionamento dell'Assemblea degli Aderenti.

8.5. Alle sedute dell'Assemblea degli Aderenti sono invitati i membri del Comitato Esecutivo dei Sindaci.

### **Articolo 9 - L'Ufficio di Piano**

9.1. L'Ufficio di Piano è l'organismo tecnico che assicura il coordinamento degli interventi del sistema integrato e sviluppa la programmazione tecnica del Piano di Zona, secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Sindaci e in accordo con il Comitato esecutivo dei Sindaci.

9.2. Esso svolge le seguenti funzioni:

- elaborazione delle proposte di programmazione tecnica in merito alle strategie definite dal Piano di Zona e secondo gli indirizzi/priorità stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci e dal Comitato Esecutivo dei Sindaci
- elaborazione della proposta di Piano di Riparto Operativo e budget annuale da sottoporre al Comitato Esecutivo e all'Assemblea dei Sindaci
- cooperazione con l'ASL per il pieno sviluppo dell'integrazione socio sanitaria
- cooperazione gli Uffici di Piano del Distretto Creмасco e Casalasco per lo sviluppo di integrazioni inter-distrettuali
- coordinamento tra policy territoriali di interesse per il welfare territoriale (sociale, casa, lavoro, educazione)
- cooperazione con la Provincia di Cremona per il pieno sviluppo delle integrazioni tra ambito sociale e politiche del lavoro, per gli interventi di integrazione scolastica per studenti disabili e per le politiche della formazione, istruzione e dell'orientamento
- attivazione dei laboratori tematici e territoriali di programmazione e approfondimento per le priorità indicate dal Piano;
- promozione di progetti innovativi e di sostegno delle reti locali esistenti e di quelle che si possono creare a partire da problemi e priorità condivise;
- monitoraggio delle attività, valutazione dei risultati conseguiti e proposta di

aggiornamento del Piano.

9.3. In considerazione dell'elevata complessità della programmazione sociale distrettuale, appare fondamentale che la pianificazione sia presidiata attraverso professionalità qualificate e soggetti portatori di competenze appropriate, che consentano di dare valore a tale funzione. Per tale ragione l'Ufficio di Piano è composto da:

- Direttore Settore Politiche Sociali Comune di Cremona
- Direttore dell'Azienda Sociale Cremonese
- Referenti del servizio sociale professionale per ogni sub-ambito territoriale
- Coordinatori dei servizi sociali specialistici dell'Azienda Sociale Cremonese
- 1 Referente tecnico dell'ASL Cremona
- 1 Referente tecnico della Provincia Cremona
- 1 Referente dell'Azienda Istituti Ospedalieri di Cremona
- 1 Referente dell'Ufficio Scolastico Provinciale
- 1 referente designato dai soggetti della cooperazione sociale di tipo A e di tipo B
- 1 referente designato dai soggetti dell'Associazionismo e volontariato (e eventualmente referente dell'associazionismo sociale, sportivo, educativo)
- 1 referente designato dal Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Cremona
- 1 referente designato delle organizzazioni sindacali
- 1 referente designato della Diocesi di Cremona

9.4. Il Comune di Cremona, in qualità di Ente capofila, garantisce la partecipazione ai lavori dell'Ufficio di Piano, in base alle necessità, di propri referenti tecnici del Settore delle Politiche Educative e Piano Locale Giovani; del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, del Settore Area Vasta; del Centro Locale di Parità.

9.5. Ai momenti di lavoro dell'Ufficio di Piano è invitato il Presidente del Comitato Esecutivo dei Sindaci o suo delegato.

9.6 E' auspicato che ai lavori dell'Ufficio di Piano, anche tramite specifici accordi, possano partecipare referenti della Prefettura di Cremona, del Tribunale di Cremona, della sede territoriale dell'INPS, dell'ALER, dell'ARSAC (Associazione delle Residenze Socio Sanitarie della Provincia di Cremona), delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle associazioni di tutela e rappresentanza degli utenti.

9.7. L'Ufficio di Piano determinerà criteri di funzionamento e organizzazione interna, prevedendo incontri di lavoro sia di tipo plenario, sia di tipo ristretto su argomenti specifici. Gli incontri dell'Ufficio di Piano dovranno avere una cadenza periodica e tale da consentire di assolvere i compiti assegnati.

9.8. Per il suo funzionamento, l'Ufficio di Piano si avvarrà di un Gruppo Tecnico di Piano, che ha il compito di predisporre la documentazione e le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti previsti, di supportare il funzionamento dei vari organismi previsti dall'Accordo di Programma, di provvedere alla gestione delle attività tecnico-amministrative connesse all'attuazione del Piano di Zona. Il Gruppo Tecnico di Piano è così composto:

- Direttore del Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona o suo delegato
- Direttore dell'Azienda Sociale Cremonese
- altre unità di supporto tecnico individuate da Comune di Cremona e Azienda Sociale Cremonese.

Il Gruppo Tecnico di Piano funziona sia in modo collegiale, sia assegnando specifiche funzioni ai suoi membri.

#### **Articolo 10 - I Coordinamenti di Sub-ambito territoriali**

10.1. I Coordinamenti di Sub-ambito territoriali sono costituiti da aggregazioni di Comuni, individuate dall'Assemblea dei Sindaci in occasione dell'approvazione dell'Accordo di Programma, come indicato nel successivo articolo 14 . Ogni Sub-ambito svolge una funzione di analisi del bisogno territoriale, di integrazione delle unità di offerta e delle funzioni sociali associate, di promozione della partecipazione locale degli stakeholder e dei cittadini, di promozione di spazi di co-progettazione territoriale, di integrazione delle risorse e delle competenze

10.2. La composizione dei Sub-ambiti può essere variata in caso di richiesta dei Comuni interessati, in occasione dell'approvazione del Piano operativo annuale da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

10.3. Per ogni Sub-ambito viene designato un Comune capofila ed eventuali altri Comuni di riferimento, in base a criteri di strutturazione e competenze amministrative.

10.4. I Coordinamenti di Sub-ambito costituiscono forme di collaborazione che possono

promuovere forme di gestione associata della “funzione sociale” ai sensi dell’art. 19 del D.L. 95/2012 (convertito con Legge 135/2012). In ogni caso, l’organizzazione dei Sub-ambiti dovrà tenere conto nel corso del triennio dei processi di costituzioni di “unioni” e/o “convenzioni” per l’esercizio associato della funzioni fondamentali dei Comuni.

10.5. Ogni Comune partecipante al Sub-ambito individua i referenti istituzionali e tecnici che compongono il Coordinamento istituzionale e tecnico di Sub-ambito.

10.6. Ogni Sub-Ambito è rappresentato da un massimo di due suoi referenti istituzionali nel Comitato Esecutivo dei Sindaci.

10.7. Ogni Sub-Ambito individua un proprio referente tecnico quale componente dell’Ufficio di Piano distrettuale, che svolge anche una funzione di coordinamento tra gli operatori dei servizi sociali professionali del territorio.

10.8. I Sub-Ambiti promuovono l’attivazione di gruppi di lavoro degli operatori del servizio sociale professionale per analizzare il bisogno e le risorse del territorio, coordinare e integrare lo sviluppo dei servizi di welfare, promuovere l’accesso ai servizi, sviluppare collaborazioni tra i vari soggetti locali.

10.9. I Coordinamenti di sub-ambito invitano a partecipare referenti della Provincia di Cremona per trattare questioni e tematiche di specifico interesse.

10.10. Per lo sviluppo della propria azioni locale, i Piani Operativi annuali potranno prevedere forme di assegnazione di budget ai diversi Sub-ambiti, secondo criteri e modalità da definire da parte dell’Assemblea dei Sindaci.

#### **Articolo 11 - L’ente capofila**

11.1. Gli Enti firmatari del presente Accordo individuano nel Comune di Cremona l’Ente capofila dell’Accordo di Programma. In tale ruolo, il Comune di Cremona, assume la responsabilità della puntuale esecuzione degli adempimenti previsti da Regione Lombardia e assicura tutti gli atti amministrativi conseguenti all’attuazione del presente Accordo.

11.2. Per lo svolgimento della funzione di Ente Capofila, il Comune di Cremona assumerà il ruolo di coordinatore dell’Ufficio di Piano e la responsabilità istituzionale di indirizzo e definirà le funzioni di natura gestionale da affidare all’Azienda Sociale Cremonese, tramite apposito contratto di servizio.

11.3. L’Ente responsabile per l’attuazione del Piano di Zona si atterrà agli indirizzi impartiti dall’Assemblea dei Sindaci nonché del Comitato Esecutivo e avrà ruolo di coordinatore dell’Ufficio di Piano.

#### **Articolo 12 - L’Azienda Sociale Cremonese**

12.1. L’Azienda Sociale Cremonese è ente strumentale dei Comuni associati del distretto, con il ruolo di ente di gestione, di coordinamento dei servizi sociali territoriali, di gestore del sistema informativo territoriale. In tale veste, partecipa alle funzioni dell’Ufficio di Piano e del Gruppo Tecnico di Piano.

12.2. Fatto salvo quanto previsto dalla Statuto, l’Azienda Sociale Cremonese assume in capo a sé le seguenti attività:

- gestione dei servizi delegati da parte dei Comuni, tramite le risorse pro quota capitaria assegnata in base alle deliberazioni dell’Assemblee dei Sindaci
- gestione dei servizi conferiti da parte dei Comuni, tramite contratti di servizio sottoscritti da ogni singolo Ente
- gestione della rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi regionali, anche promuovendo processi di confronto e sviluppo delle stesse
- coordinamento e integrazione dei servizi sociali professionali territoriali
- gestione delle quote del Fondo Nazionale Politiche sociali, del Fondo Sociale Regionale e di altri fondi specifici assegnati per previsioni normativa all’Ambito, in base ai Piani Operativi approvati dall’Assemblea dei Sindaci
- organizzazione e gestione del sistema di conoscenza del welfare territoriale, tramite processi di gestione informativa e monitoraggio
- gestione dei processi di accreditamento delle unità di offerta sociale, secondo le normative previste da Regione Lombardia e gli indirizzi dell’Assemblea dei Sindaci
- supporto specialistico ai servizi sociali professionali dei Comuni del distretto
- elaborazione di istanze e proposte in merito allo sviluppo e innovazione dei servizi, da sottoporre al Comitato Esecutivo dei Sindaci e all’Ufficio di Piano
- organizzazione e gestione di interventi formativi rivolti agli operatori del sistema di welfare, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria per gli assistenti sociali

- supporto tecnico, di concerto con il Comune di Cremona, agli organismi previsti dall'Accordo di Programma per la programmazione del sistema integrato dei servizi.

12.3. L'Azienda è titolare dei rapporti finanziari rispetto alle risorse trasferite nell'ambito della programmazione sociale distrettuale.

### **Articolo 13 - La Cabina di Regia Integrata per l'integrazione socio-sanitaria**

13.1. La programmazione sociale territoriale prevede la stretta collaborazione e l'attiva partecipazione dell'Ambito Distrettuale alla Cabina di Regia Integrata a supporto del processo di integrazione sociosanitaria e sociale, promossa dalla Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona (ai sensi delle DDGR n. 326 del 27/06/2013 e n. 2941 del 19/12/2014). La Cabina di Regia opera al fine di evitare duplicazioni e frammentazione nell'utilizzo delle risorse e nell'erogazione degli interventi e contestualmente per garantirne appropriatezza. Rappresenta un'importante risorsa che si pone in sinergia ed integra il ruolo dell'Ufficio che la A.S.L. ha istituito a supporto delle funzioni della Conferenza dei Sindaci e delle Assemblee distrettuali.

13.2. La composizione della Cabina di Regia è determinata da un atto proprio dell'ASL, con il coordinamento del Direttore Sociale dell'ASL, coadiuvato dall'UOD Programmazione territoriale, tenendo conto di una composizione sia di natura istituzionale (Assemblee Distrettuali) che di natura tecnica (Uffici di Piano e Aziende sociali), che rappresenti i tre Ambiti Distrettuali di Cremona, Crema e Casalmaggiore.

13.3. Nell'ambito della collaborazione tra gli ambiti distrettuali di Cremona, Crema e Casalmaggiore è attivo un livello tecnico-operativo, tra gli Uffici di Piano e tra Uffici di Piano e l'UO Programmazione territoriale, i quali si coordinano attraverso il confronto e la condivisione di modalità di lavoro comune con i diversi soggetti territoriali, nella declinazione a livello locale degli indirizzi di programmazione regionale e dei criteri di assegnazione delle risorse regionali e statali.

13.4. L'azione congiunta degli ambiti distrettuali diviene occasione per favorire e per promuovere un'integrazione delle politiche sociali territoriali sia a partire dagli indirizzi espressi dal Consiglio di rappresentanza provinciale dei Sindaci, sia mediante possibili momenti di incontro e di lavoro congiunto dei livelli esecutivi (Comitato Ristretto) delle tre Assemblee Distrettuali dei Sindaci.

<p><b>TITOLO II</b> <b>L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO</b></p>
--

### **Articolo 14 – La suddivisione dei Sub-Ambiti**

14.1. Si conferma che l'organizzazione funzionale è attuata per sub-ambiti, i quali, pur basandosi sull'esperienza maturata nel corso dei precedenti Piani di Zona, dovranno necessariamente tener conto ed adeguarsi alla nuova configurazione degli Enti Locali in Unioni di Comuni e gestioni associate obbligatorie.

14.2. La suddivisione per sub-ambiti risulta essere come di seguito indicato:

- SUB-AMBITO 1: Castelveverde (con ruolo di ente referente di subambito), Bordolano, Casalbuttano ed Uniti, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Grontardo, Olmeneta, Pozzaglio ed Uniti, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco.
- SUB-AMBITO 2: Pizzighettone (con ruolo di ente referente di subambito), Acquanegra Cremonese, Cappella Cantone, Crotta d'Adda, Formigara, Grumello Cremonese ed Uniti, San Bassano.
- SUB-AMBITO 3: Soresina (con ruolo di ente referente di subambito), Annicco, Azzanello, Casalmorano, Castelvisconti, Paderno Ponchielli.
- SUB-AMBITO 4. Vescovato (con ruolo di ente referente di subambito), Cappella de' Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Derovere, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Isola Dovarese, Ostiano, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve D'Olimi, Pieve San Giacomo, San Daniele Po, Sospiro, Stagno Lombardo, Volongo.
- SUB-AMBITO 5: Cremona (con ruolo di ente referente di subambito), Bonemerse, Malagnino.

15.3. Eventuali modifiche che potranno subentrare nel corso del triennio in merito alle aggregazioni dei comuni dei diversi sub ambiti, saranno recepite dal presente Accordo di programma in sede di Assemblea dei Sindaci.

### **Articolo 15 – Il Servizio Sociale Territoriale**

15.1. Come previsto dall'art. 22, comma 4, della Legge 328/2000, il Servizio Sociale è un servizio essenziale che i Comuni devono garantire. A norma dell'art. 18, comma 8, della Legge Regionale 3/2008, esso è disciplinato dal Piano di Zona.

15.2. Con il presente Accordo, i Comuni e le Unioni di Comuni titolari della funzione sociale si impegnano a garantire la presenza del Servizio Sociale Territoriale, secondo criteri di equa distribuzione in rapporto alla popolazione, collaborazione tra enti a livello di sub-ambito, integrazione delle risorse professionali.

15.3. Per un'efficace azione del Servizio sociale professionale, il presente Accordo di Programma, per tramite dell'Azienda Sociale Cremonese, promuove:

- una presenza omogenea delle figure professionali di Servizio sociale territoriale nei vari sub-ambiti
- lo sviluppo di pratiche e prassi di lavoro condivise da parte di tutti gli operatori del Servizio Sociale Territoriale
- lo sviluppo di forme di coordinamento e gruppi di lavoro professionale a livello di sub-ambiti da parte degli operatori del Servizio Sociale Territoriale
- il supporto consulenziale specialistico per la gestione di interventi di particolare complessità e intensità di tutela.

### **Articolo 16 - I Laboratori di partecipazione**

16.1. Il presente Accordo di Programma intende promuovere e realizzare un welfare partecipato, inteso sia nei termini più generali di nuove forme dell'attivazione di gruppi e reti sociali utile al benessere, sia nei termini più tecnici di forme organizzate dell'elaborazione politica. L'attivazione delle risorse presenti nella comunità sfida la capacità istituzionale nel riagganciare soggetti e gruppi solitamente più distanti da una relazione diretta con le istituzioni, non chiedendo solo di "pensare" nei tavoli ma anche di "sperimentare" le idee emerse. L'elaborazione partecipata sfida la capacità di costruire un pensiero innovativo sulla comunità, che metta a fuoco i mutamenti sociali più recenti. L'obiettivo è quello di avviare processi di programmazione partecipata incrementale, che facciano della "cura della partecipazione" la dinamica di gestione delle relazioni tra i vari soggetti. In tal senso, tali processi si possono orientare verso l'individuazione di tematiche innovative, affiancando la tradizionale suddivisione tematica dei tavoli (anziani, minori, disabili, ecc.).

16.2. L'attivazione dei Laboratori può avvenire su proposta dei Coordinamento di Sub-ambito, dell'Ufficio di Piano, del Comitato Esecutivo dei Sindaci o dell'Assemblea dei Sindaci, dell'Assemblea degli Aderenti.

16.3. Il coordinamento dei Laboratori attivati è affidato all'Ufficio di Piano, anche tramite il supporto fornito dal Gruppo Tecnico di Piano. I Piani operativi annuali del Piano di Zona possono prevedere specifici budget per il sostegno alle iniziative promosse dai Laboratori, secondo criteri condivisi e trasparenti. Nel triennio di valenza del presente Piano di Zona, i Laboratori possono trovare forme di supporto e integrazione con il progetto "Well-Fare Legami", che prevede specifiche misure in tale direzione.

### **Articolo 17 – Il confronto politico-istituzionale**

18.1. Al fine di garantire un'azione programmatica che tenga conto del ruolo delle organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali, il presente Accordo prevede l'attivazione di periodici momenti di confronto e consultazione in merito agli indirizzi delle politiche di welfare locali tra il Comitato Esecutivo dei Sindaci e le Organizzazioni Sindacali Confederali, le rappresentanze datoriali e il Forum del Terzo Settore di Cremona e del Cremonese.

18.2. Le suddette organizzazioni, inoltre, partecipano ai vari organismi e luoghi di lavoro come indicato dal presente accordo.

### **Articolo 18 – Gli strumenti di programmazione**

18.1. Gli Enti sottoscrittori stabiliscono che il processo di programmazione del welfare locale prevede l'elaborazione dei seguenti documenti specifici:

- il **Piano Operativo Annuale**: definisce gli obiettivi specifici e le priorità da perseguire (nell'ambito delle strategie assunte dal presente Piano di Zona), declinando le azioni consolidate e innovative da implementare, con conseguente definizione del budget a disposizione, forme di attuazione, tempi, strumenti di valutazione. Tale Piano è approvato dall'Assemblea dei Sindaci, su proposta dell'Ufficio di Piano, indicativamente entro il mese di marzo di ogni anno. Può essere revisionato durante l'anno;

- il **Report Annuale**: costituisce il rendiconto dello stato di attuazione del Piano di Zona alla luce della effettiva realizzazione delle azioni previste nel Piano Operativo Annuale e della puntuale finalizzazione dei budget definiti (da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Sindaci, su proposta dell'Ufficio di Piano, entro il mese di febbraio successivo all'anno di riferimento).

18.2. Il processo di programmazione, inoltre, potrà avvalersi di specifici atti di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci, su proposta del Comitato Esecutivo e dell'Ufficio di Piano.

In base ai contenuti del Piano Operativo Annuale, il Comune di Cremona in qualità di Ente Capofila e per conto dei Comuni del Distretto, definirà un contratto di servizio con l'Azienda Sociale Cremonese, attraverso il quale si definiscono gli obiettivi gestionali indicati in sede programmatoria.

#### **Articolo 19 – Ulteriori indicazione operative**

19.1. Al fine di garantire una piena coerenza tra programmazione e implementazione delle politiche di welfare locale, oltre a quanto previsto nel funzionamento dei singoli organismi, vengono indicate le seguenti ulteriori indicazioni e modalità operative:

- incontri congiunti tra i componenti del Comitato Esecutivo dei Sindaci e i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Sociale Cremonese, e, qualora necessario, i rappresentanti di altri enti competenti per specifiche politiche per la disanima di particolari temi oggetto di lavoro integrato che necessitano di un elevato livello di condivisione e di raccordo;
- incontri periodici tra il Direttore del Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona ed il Direttore Generale dell'Azienda Sociale Cremonese, anche unitamente all'Ufficio Tecnico di Piano, per lo scambio informativo, per la costruzione di linee comuni di intervento e per il confronto costante in relazione all'attuazione del Piano Operativo/Contratto di Servizio.
- specifici incontri tecnici di confronto in relazione a tematiche relative ai servizi sociali comunali e distrettuali tra il Direttore del Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona, il Direttore Generale dell'Azienda Sociale Cremonese, l'Ufficio Tecnico di Piano e i coordinatori delle equipe di servizio sociale dei Sub-ambiti.

19.2. I costi di funzionamento degli Organismi previsti dal presente Accordo di Programma sono imputati al Fondo Unico Distrettuale di cui al successivo art. 21. Tale funzionamento dovrà essere ispirato a criteri di contenimento dei costi e in ogni caso non comportare costi ulteriori per gli Enti sottoscrittori del presente Accordo.

#### **Articolo 20 - Le risorse**

20.1 Le risorse economiche del presente accordo costituiscono il Fondo Unico Distrettuale (FUD) che si compone di:

- Stanziamenti del Fondo di Solidarietà sulla base di finanziamenti messi a disposizione dai Comuni per i servizi in gestione associata, per i servizi sociali territoriali (SST), ivi compresa la compartecipazione alle spese per il funzionamento degli organismi del presente Accordo di Programma;
- Stanziamenti del Fondo Nazionale Politiche Sociali ivi compresi i Fondi a gestione vincolata;
- Stanziamenti del Fondo Sociale Regionale;
- Eventuali stanziamenti Provinciali per specifiche aree di intervento, da verificare alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e delle funzioni, proprie o delegate, in capo alle Province ed alle relative risorse assegnate;
- Eventuali ulteriori finanziamenti derivanti da specifici fondi regionali, statali ed europei;
- Risorse economiche, umane e strumentali delle organizzazioni e delle diverse realtà che compongono la comunità locale e che concorrono alla realizzazione del Piano di Zona.

<p><b>TITOLO IV</b> <b>NORME FINALI</b></p>
---

#### **Articolo 21 - La validità**

21.1. La durata dell'accordo è fissata con decorrenza dal 1 maggio 2015 e con scadenza 31 dicembre 2017.

## **Articolo 22 – Unione o Convenzione di Comuni**

22.1. Qualora un Comune sottoscrittore del presente Accordo provveda a trasferire ad una Unione di comuni o ad una Convenzione la titolarità delle funzioni e/o la gestione dei servizi per le materie attinenti il presente Accordo di programma, l'Unione o l'Ente capofila della Convenzione, in accordo con il comune stesso, potrà subentrare nell'esercizio delle funzioni e dei servizi specificatamente trasferiti.

22.2. Gli enti firmatari concordano, inoltre, che il ruolo di ente referente di sub-ambito possa essere assolto, dove presente, da un'unione di comuni, a seguito di intese ed attraverso modalità che ogni sub-ambito andrà a definire.

## **Articolo 23 - Pubblicazione**

23.1. Il Comune di Cremona, in qualità di ente capofila, s'impegna a pubblicare sul B.U.R.L. il presente Accordo di programma anche per estratto ed a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori nonché gli altri soggetti aventi diritto alla visione della medesima secondo la normativa vigente.

## **Articolo 24 – Rinvio**

24.1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alle norme regionali in vigore in materia.

## **Allegato: Piano di Zona 2015/2017**

*Cremona, 29 aprile 2015*

P. IL COMUNE DI CREMONA (ente capofila)

---

P. IL COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE

---

P. IL COMUNE DI ANNICCO

---

P. IL COMUNE DI AZZANELLO

---

P. IL COMUNE DI BONEMERSE

---

P. IL COMUNE DI BORDOLANO

---

P. IL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

---

P. IL COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI

---

P. IL COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

---

P. IL COMUNE DI CASALMORANO

---

P. IL COMUNE DI CASTELVERDE

---

P. IL COMUNE DI CASTELVISCONTI

---

P. IL COMUNE DI CELLA DATI

---

P. IL COMUNE DI CICOGNOLO

---

P. IL COMUNE DI CORTE DE' CORTESI

---

P. IL COMUNE DI CORTE DE' FRATI

---

P. IL COMUNE DI CROTTA D'ADDA

---

P. IL COMUNE DI DEROVERE

---

P. IL COMUNE DI FORMIGARA

---

P. IL COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA

---

P. IL COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA

---

P. IL COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI

---

P. IL COMUNE DI GRONTARDO

---

P. IL COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

---

P. IL COMUNE DI ISOLA DOVARESE

---

P. IL COMUNE DI MALAGNINO

---

P. IL COMUNE DI OLMENETA

---

P. IL COMUNE DI OSTIANO

---

P. IL COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI

---

P. IL COMUNE DI PERSICO DOSIMO

---

P. IL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI

---

P. IL COMUNE DI PESSINA CREMONESE

---

P. IL COMUNE DI PIEVE D'OLMI

---

P. IL COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

---

P. IL COMUNE DI PIZZIGHETTONE

---

P. IL COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI

---

P. IL COMUNE DI ROBECCO D'OGGIO

---

P. IL COMUNE DI SAN BASSANO

---

P. IL COMUNE DI SAN DANIELE PO

---

P. IL COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

---

P. IL COMUNE DI SESTO ED UNITI

---

P. IL COMUNE DI SORESINA

---

P. IL COMUNE DI SOSPIRO

---

P. IL COMUNE DI SPINADESCO

---

P. IL COMUNE DI STAGNO LOMBARDO

---

P. IL COMUNE DI VESCOVATO

---

P. IL COMUNE DI VOLONGO

---

P. L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CREMONA

---

P. LA PROVINCIA DI CREMONA

---